



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 6 ANNO 2017

SEDUTA DEL 24/01/2017 ORE 15:00

**OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 DEL d.IGS. 81/2008**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
<b>CONTINI GIANCARLO</b>	<b>PRESENTE</b>	
<b>LEONI GIANARTURO</b>		<b>ASSENTE</b>
<b>CAPELLI STEFANO</b>	<b>PRESENTE</b>	
<b>GUARESCHI ELISA</b>	<b>PRESENTE</b>	
<b>MARCHESI MARZIA</b>	<b>PRESENTE</b>	

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni., il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**OGGETTO:** NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 DEL d.IGS. 81/2008

## LA GIUNTA COMUNALE

### **OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI BUSSETO.**

CONSIDERATO che a seguito delle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016 è stato eletto a Sindaco il Dott. Giancarlo Contini;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina del “Datore di Lavoro” del Comune di Busseto ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

DATO ATTO che ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 “Datore di Lavoro” è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo l’assetto organizzativo nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i relativi poteri decisionali e di spesa;

RILEVATO che nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei solo casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole Amministrazioni tenuto conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività e sia dotato di autonomi poteri gestionali e decisionali di spesa;

VISTI gli artt. 16, 17 e 18 del succitato Decreto legislativo i quali definiscono rispettivamente i criteri di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

PRESO ATTO dell’art. 16 del Decreto legislativo n. 81/2008 a tenore del quale:

“La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4;

TENUTO CONTO che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

VISTA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3/96 del 17/12/1996 che ha rilevato, relativamente agli Enti che non dispongono nel loro organico di figure dirigenziali, che dette competenze sono correttamente affidate alle figure massime apicali previste che si identificano nei responsabili dei Servizi dell'Ente, fermo restando le diverse e specifiche funzioni del segretario comunale;

RITENUTO di individuare, quale “datore di lavoro” del Comune di Busseto, ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 2, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 81/2008, il Dott. Giancarlo Contini;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

## DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di nominare, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, in qualità di “Datore di Lavoro del Comune di Busseto”, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Dott. Giancarlo Contini;
- di avvalersi, in considerazione della mancanza di figure specialistiche all’interno del Comune di Busseto, di professionalità esterne, affidando a terzi in possesso di adeguate professionalità, l’incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e di medico Competente per l’espletamento dei relativi adempimenti previsti dalla richiamata normativa di legge;
- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Giancarlo Contini

Il Segretario Comunale  
Dott. De Feo Giovanni



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA (art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

### NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 DEL d.IGS. 81/2008

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 24/01/2017

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Elena Stellati / INFOCERT SPA



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

**Deliberazione di Giunta Comunale**

**N. 6**

**DEL 24/01/2017**

**OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 2,  
COMMA 1 DEL D.LGS. 81/2008**

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

## **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/01/2017 al 11/02/2017

Busseto li 27/01/2017

**L' addetto**

**Stefania Macchidani / INFOCERT SPA**